



# Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

**Modifica del 18 dicembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Possono essere concessi i seguenti aiuti finanziari:

- a. indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni, progetti e limitazioni dell'attività culturale;

*Titolo prima dell'art. 4*

## **Sezione 2: Indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali**

*Art. 4 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le imprese culturali e gli operatori culturali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali.

<sup>2</sup> Gli operatori culturali devono essere domiciliati in Svizzera. Possono far valere soltanto i danni finanziari che subiscono nel quadro di un'attività lucrativa indipendente.

<sup>1</sup> RS 442.15

*Art. 6 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2021 ai servizi competenti designati dai Cantoni. Per la presentazione delle richieste vigono i seguenti termini intermedi:

- a. per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, entro il 31 gennaio 2021;
- b. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, entro il 31 maggio 2021;
- c. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021, entro il 30 settembre 2021;
- d. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il 30 novembre 2021.

<sup>2</sup> Il Cantone competente è quello in cui ha sede l'impresa culturale o è domiciliato l'operatore culturale.

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari coprono al massimo l'80 per cento dei costi di un progetto.

*Art. 12 cpv. 4 e 6*

<sup>4</sup> Un reddito computabile di oltre 60 000 franchi per le persone singole e di oltre 80 000 franchi per i coniugi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di reddito aumenta di 15 000 franchi per ciascun figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.

<sup>6</sup> Una sostanza computabile di oltre 45 000 franchi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 15 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.

*Art. 15 cpv. 2*

*Abrogato*

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.00<sup>2</sup>.

18 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).